



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespole
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Circolare n. 30 del 15/07/2024

- 1) Le news di luglio
- 2) Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali professionali
- 3) Chiarimenti sui nuovi blocchi alla compensazione dei crediti
- 4) Politiche di safeguarding per il contrasto agli abusi nei confronti dei minori: più tempo per gli adempimenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche
- 5) Dematerializzazione sempre possibile nel rispetto delle caratteristiche imposte dalla norma tributaria

1) Le news di luglio

Standardizzazione delle info sostenibilità agli istituti finanziari

Dal 24 giugno scorso e fino al 2 agosto 2024 il Mef ha avviato una consultazione pubblica sul proprio sito relativamente a un documento che si pone come riferimento per la standardizzazione delle informazioni in tema di sostenibilità che le PMI dovranno rendicontare circa gli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg).

Adeguamento magazzino 2024

Con decreto del 24 giugno 2024 il Mef ha pubblicato i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024. Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 145 del 25 giugno con entrata in vigore il 26 giugno. L'imposta sostitutiva è invece scaduta lo scorso 30 giugno.

Ancora novità in tema di compensazione dei crediti 4.0

L'Amministrazione finanziaria ha spiegato che tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gse e del successivo invio all'Agenzia delle entrate, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE, ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0")

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso. In tale periodo l'Agenzia delle entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal Gse sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Agevolazione prima casa under 36

Come precisato nella circolare n. 14/E/2024, coloro che hanno acquistato nel periodo 1° gennaio 2024 – 29 febbraio 2024 una prima casa con i requisiti previsti per gli “under 36” possono ottenere la “restituzione” delle imposte pagate fruendo di un credito d'imposta di pari importo; tale credito d'imposta non è riconosciuto in via automatica, bensì richiede la redazione di un atto integrativo davanti al notaio, in cui sono richiesti i benefici “under 36” e rese le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di età e reddituali (non aver compiuto 36 anni nel corso del 24 e Isee non superiore a 40.000 euro). L'atto integrativo:

- deve contenere la dichiarazione circa il requisito reddituale in corso di validità nel 2024 o l'avvenuta richiesta, presentando apposita dichiarazione sostitutiva;
- può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito d'imposta (31 dicembre 2025);
- è esente da imposta di registro.

Fino al 10 agosto 2024 possibile presentare domanda per ottenere il *Tax Credit* sponsorizzazioni sportive del I trimestre 2023

Con avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport viene reso noto che dall'11 giugno 2024 fino al 10 agosto 2024 è attiva la piattaforma (raggiungibile all'indirizzo web <https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/>) che consente ai soggetti interessati l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel I trimestre dell'anno fiscale 2023. Con riguardo ai contenuti dell'agevolazione, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%

È stata introdotta esplicitamente la possibilità per i soggetti ISA e i contribuenti minimi di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Accesso INPS dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi online anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante una delle seguenti tipologie di

identità digitali personali: SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Rapporto situazione del personale: invio prorogato al 20/09/2024

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che il termine di compilazione del Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile, valido per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell'art. 4, c. 1, DM 3 giugno 2024, **è differito al 20 settembre 2024**.

I datori di lavoro che occupano più di 50 lavoratori hanno l'obbligo di redigere ogni due anni il rapporto sulla situazione dei lavoratori subordinati occupati nell'impresa, ai sensi dell'art. 46 c. 1 D.lgs. 198/2006, mentre è volontario per coloro che occupano fino a 50 lavoratori.

Il rapporto deve essere redatto e trasmesso su apposito modello pubblicato con il DI 3 giugno 2024.

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza 2023: istruzioni INPS

L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 75 del 28 giugno 2024, in cui fornisce istruzioni operative per l'attuazione del beneficio connesso all'assunzione di soggetti percettori del reddito di cittadinanza **nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 294-296 e 299, Legge n. 197/2022) ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno assunto, nel corso dell'anno 2023, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il nuovo incentivo può essere applicato da tutti i datori di lavoro privati e consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'incentivo è riconosciuto:

- per un periodo massimo di dodici mesi e fino a un importo massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La fruizione dell'incentivo decorre dal mese di luglio 2024 ed il recupero dei periodi precedenti è consentito fino al mese di settembre 2024.

TUR al 4,25%: le indicazioni di INPS e INAIL

Dal 12 giugno 2024 la Banca Centrale Europea ha abbassato il TUR (Tasso Ufficiale di riferimento) dal 4,50%, al 4,25%.

A seguito dell'incremento, INPS e INAIL hanno comunicato l'aggiornamento dei propri tassi di interesse.

L'INPS, con la Circolare n. 71/2024 ha reso nota la nuova misura del tasso di interesse di dilazione e di differimento pari al 10,25%, da applicare per i casi di:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 12 giugno 2024;

- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

L'INAIL, con la Circolare n. 13/2024 ha comunicato la variazione dei tassi di interesse in misura pari al:

- 10,25% per le rateazioni dei debiti contributivi, premi assicurativi e accessori;
- 9,75% per le sanzioni civili per omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.

Tali misure saranno applicate nelle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 12 giugno 2024, ovvero in data anteriore, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 12 giugno 2024 o successivamente. Non subiscono variazioni le rateazioni attualmente in corso.

2) Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali professionali

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2023, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti. Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli enti.

Da alcuni anni si è diffusa, inoltre, tra gli enti che gestiscono le casse private la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti per i contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità utilizzando il modello di pagamento F24. Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell'avviso di pagamento PagoPa o dell'addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt'ora degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non consentono l'utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali. A distanza di 10 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano in tabella nell'ultima colonna gli Enti che hanno provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità mediante l'utilizzo del modello F24. I portali di ogni cassa richiedono l'accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2023.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2023
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2024 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2024, 2° acconto entro il 5 agosto 2024 e saldo anno precedente entro il 15 novembre 2024 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate

Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 14 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito (per i soggetti che beneficiano della proroga, termine fissato al 30 agosto 2024)
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2024 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2024 e 2° rata entro il 31 dicembre 2024
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2024 entro il 30 luglio 2024	1° rata entro il 30 settembre 2024 e 2° rata entro il 30 dicembre 2024
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/RED entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commerciali ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2024 da inviare telematicamente	Saldo entro il 20 dicembre 2024 (rateizzabile)
Dottori commerciali ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2024 in via telematica	In 7 rate, di cui l'ultima a saldo entro il 16 dicembre 2024
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2023
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	Saldo entro il 30 settembre 2024 o rateizzazione in 4 rate o in 8 rate
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2024	31 ottobre 2024 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2024 entro il 10 settembre 2024 in via telematica	Saldo in 3 rate tra ottobre e dicembre 2024
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2024 entro il 31 ottobre 2024 in via telematica	Saldo entro il 31 dicembre 2024 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2024 per la quota B entro il 6 settembre 2024 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2024 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza

Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 30 settembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2024
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2024 entro il 30 novembre 2024 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2025

3) Chiarimenti sui nuovi blocchi alla compensazione crediti

L'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 **tutti** i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, anche se con saldo diverso da zero.

Tale obbligo si estende anche alle compensazioni "verticali", che intervengono dell'ambito dello stesso tributo (ad esempio: acconti IRES con saldi IRES a credito) nel caso in cui le stesse siano esposte nel modello F24.

Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall'articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro	Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero). Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione.
Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione	Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera il divieto alla compensazione (in questo caso, l'F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell'altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello

	dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia. A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono: - crediti relativi alle imposte erariali; - credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013; - credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; - credito d'imposta 4.0; - crediti d'imposta relativi a <i>bonus</i> edilizi; - altri crediti di natura agevolativa.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione	Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.
Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010	Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.

4) Politiche di safeguarding per il contrasto agli abusi nei confronti dei minori: più tempo per gli adempimenti delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Per effetto dei principi sanciti dalla Legge delega di riforma dell'ordinamento sportivo entro il 1° luglio 2024 le associazioni e le società sportive avrebbero dovuto provvedere alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori, mentre, entro il prossimo 31 agosto 2024, le stesse dovranno dotarsi di modelli organizzativi e di controllo (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

La proroga al 31 dicembre 2024

Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 giugno 2024, il Coni ha comunicato che “il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive **è stato prorogato al 31 dicembre 2024**”.

Questa decisione, presa in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021, estende il termine originario fissato al 1° luglio 2024 dalla deliberazione del Consiglio nazionale n. 255 del 25 luglio 2023.

Con la richiamata delibera n. 255 dello scorso 25 luglio 2023 il Coni, oltre ad aver istituito l'Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding, ha pubblicato il modello di regolamento (c.d. di “safeguarding”) che molte Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), Discipline sportive associate (Dsa) e Associazioni benemerite hanno in buona parte già adottato per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati delle realtà a loro affiliate.

Società e associazioni sportive potranno, quindi, fare riferimento alle linee guida che i molti organismi sportivi affilianti hanno in questi mesi elaborato per consentire alle stesse la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Aspetti sanzionatori

Quanto agli aspetti sanzionatori, non sono previste sia nel caso di mancata adozione del Mog che nel caso di mancata nomina del responsabile antiabusi specifiche sanzioni amministrative o penali dirette in caso di mancato adempimento di tali obblighi. Viene infatti previsto esclusivamente che associazioni o società sportive siano assoggettate alle procedure disciplinari e alle sanzioni previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l'affiliazione all'efficace attuazione del modello). Certo è che, alla luce delle nuove disposizioni, l'ente sportivo, oltre che personalmente il Presidente e gli altri amministratori dello stesso, possono essere soggetti a specifiche responsabilità per le eventuali fattispecie di abuso, violenza e/o discriminazione commesse all'interno del sodalizio in assenza di Mog o in caso di predisposizione di Mog inidoneo a prevenire tali comportamenti.

Anche alla luce della recente proroga si invitano pertanto le associazioni e società sportive clienti che ancora non avessero provveduto agli adempimenti sopra descritti, ad attivarsi per tempo al fine di procedere tanto con la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori quanto alla predisposizione dei relativi modelli organizzativi (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

L'iter consigliato da seguire

➔	Nominare entro 31 dicembre 2024 un/a responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi e comunicarlo correlato di verbale
➔	Pubblicizzare identità e contatto del/della responsabile sulla homepage del sito del sodalizio sportivo e mediante affissione dell'informativa presso la sede
➔	Comunicare l'identità e il contatto del/della responsabile al responsabile delle politiche di <i>safeguarding</i>
➔	Elaborare - entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte degli enti di affiliazione - un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle linee guida dei rispettivi enti di affiliazione e un codice di condotta. I documenti devono essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'affiliata. Le associazioni e le società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 lo integrano con gli elementi previsti in tema di safeguarding
➔	Affiggere il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta in sede e pubblicarlo sulla home page del sito internet qualora in possesso di sito internet
➔	In caso di pluriaffiliazione, comunicare ai Responsabili delle politiche di safeguarding degli enti affilianti di aver adottato le linee guida previste da un diverso organismo sportivo affiliante
➔	Aggiornare - con cadenza almeno quadriennale – il modello organizzativo e di controllo prevedendo meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle linee guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di safeguarding dell'organismo sportivo affiliante

5) Dematerializzazione sempre possibile nel rispetto delle caratteristiche imposte dalla norma tributaria

In materia di corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, con la risposta a interpello n. 142 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità e autenticità.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, laddove siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli digitali con conseguente dematerializzazione degli stessi.

Si precisa che, una volta rispettate le indicazioni di cui sopra, sarà possibile procedere alla distruzione degli originali cartacei dopo la conservazione elettronica.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati